

AREA DI PORTISTI - LOCALITÀ "LA PIETRA"

Indirizzi Generali

Il presente ordinamento è emesso dall'Azienda Speciale di Levanto (Ente concessionario dell'area) ed interessa l'arenile ed il sottostrada insistenti in Località "La Pietra" del Comune di Levanto, quale zona destinata allo stazionamento delle imbarcazioni dei residenti in Levanto.

Viene emesso con le seguenti finalità:

- utilizzo di arenile e sottostrada con funzioni di "porto a terra", destinati quindi allo stazionamento di imbarcazioni armate per la navigazione utilizzate nell'arco dell'anno ad esclusivo beneficio di cittadini residenti;
- massimo sfruttamento degli spazi al fine di ottenere il maggior numero di posti barca agibili;
- stabilire le norme per la gestione dell'area e delle attrezzature ad essa asservite.

Art.1

(L'Associazione Sportiva Marinara "La Pietra")

1.1)-L'Associazione Sportiva Marinara "La Pietra" (di seguito Associazione) è Società creata in seno ai proprietari delle imbarcazioni (barche o canoe) allocate sull'area in questione; è fatto obbligo per ogni assegnatario di posto barca e/o canoa (di seguito Soci) di essere iscritto all'Associazione.

Art. 2

(Compiti dell'Associazione)

2.1)-L'Associazione è demandata dall'Azienda

- alla gestione tecnica, ivi compresa la manutenzione ordinaria, delle attrezzature insistenti sull'area;
- a rendere edotto ogni potenziale utente delle modalità di utilizzo delle attrezzature stesse;
- a sorvegliare il regolare utilizzo dell'area da parte dei Soci secondo le norme dettate dal presente regolamento fornendo segnalazione di eventuali abusi;
- a formulare proposte finalizzate a ottimizzare la fruibilità del sito;

Art. 3

(I Soci)

3.1)-I soci vengono considerati quali rappresentanti il proprio nucleo familiare;

3.2)-In caso di decesso o malattia invalidante dell'intestatario del posto barca è data facoltà di subentro ad un componente il nucleo familiare o a parente di grado non superiore al primo, purchè residente in Levanto.

Art. 4
(Dotazione dell'area)

4.1)-L'area nautica risulta a tutt'oggi dotata di:

- **n.120** posti barca;
- **n. 43** posti canoa (n.38 grandi e n.5 piccoli);
- **n. 60** stipetti;
- **n. 54** posti motore;

Art. 5
(Iscrizione nuovi Soci)

5.1)-I requisiti per l'iscrizione a Socio sono i seguenti:

- avere compiuto la maggiore età;
- essere residente in Levanto;

Per l'assegnazione di posto barca:

- essere proprietario di imbarcazione che riunisca i requisiti di cui al successivo art.7;
- non essere assegnatario, come nucleo familiare, di alcun posto barca in altre zone del golfo di Levanto, compresa la parte insistente sul Comune di Bonassola;

Per l'assegnazione di posto canoa:

- essere proprietario della canoa da collocarsi sull'area;
- non essere assegnatario, come nucleo familiare, di alcun posto canoa in altre zone del golfo di Levanto in concessione all'Azienda.

5.2)-Le domande per l'assegnazione di posto barca o canoa sono disponibili, su moduli prestampati, presso gli uffici dell'Azienda.

5.3)-Periodicamente Azienda e Associazione, visionata la documentazione presentata da ciascun richiedente ed effettuate le opportune verifiche secondo i criteri stabiliti, procederanno all'inserimento degli interessati nelle graduatorie di assegnazione dei posti; qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma 5.1 la richiesta di iscrizione verrà respinta.

Art. 6
(Rinnovo posto barca)

6.1)-L'Associazione procederà annualmente al rinnovo della tessera associativa ai soli soggetti che saranno risultati in regola con i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni fornendo segnalazione di eventuali abusi (vedi successivo art.11). Il rinnovo della tessera costituirà condizione imprescindibile in sede di conferma del posto barca da parte dell'Azienda.

Art. 7
(Caratteristiche dell'imbarcazione)

7.1)-Le dimensioni delle barche dovranno rientrare nei mt.4,80 di lunghezza e mt. 1,90 di larghezza, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

7.2)-Le dimensioni delle canoe dovranno essere tali da consentirne l'allocazione sulla rastrelliera all'uopo approntata nel vano sottostrada.

7.3)-Le condizioni di barche e canoe dovranno essere tali da consentirne la navigabilità e da non necessitare interventi di tipo strutturale.

Art. 8 **(Posto barca)**

8.1)-Trattandosi di area destinata all'esercizio del diportismo nautico e della pesca sportiva sarà ammesso lo stazionamento delle sole imbarcazioni "attive", utilizzate cioè con una certa frequenza almeno nelle stagioni più propizie.

8.2)-Gli spazi nel sottostrada e relative impalcature sono da intendersi quale ricovero invernale delle imbarcazioni che durante la stagione più propizia risultano posizionate nei tratti di arenile più esposti al mare; **non è pertanto consentito un utilizzo continuativo dei medesimi.**

8.3)-E' fatto dovere di ogni Socio provvedere alla pulizia e al mantenimento dell'ordine dello spazio assegnato; le attrezzature nautiche o finalizzate alla pesca non dovranno giacere sull'arenile o sul sottostrada bensì all'interno dell'imbarcazione o dell'apposito stipetto, se in uso.

8.4)-L'imbarcazione iscritta dovrà stazionare sull'area residenti per non meno di due mesi continuativi nell'arco dell'anno fatto salvo il caso in cui, previa domanda all'Associazione, ne venga ammessa una giacenza per periodo inferiore.

Art. 9 **(Posto canoa)**

9.1)-Lo stazionamento delle canoe è strettamente limitato al tratto di area sottostrada attrezzato con apposita rastrelliera. Le canoe rinvenute sull'arenile o all'interno delle imbarcazioni verranno considerate abusive.

Art. 10 **(Operazioni di manutenzione alle imbarcazioni)**

10.1)-Gli interventi di manutenzione ordinaria, non strutturali, alle imbarcazioni (pitturazioni, aggiunta accessori, etc.) potranno essere effettuati, previa richiesta all'Associazione, nell'apposita zona delimitata, dotata di impianto per l'erogazione di energia elettrica a norma CEE e idoneo banco di lavoro. L'Associazione, nell'autorizzare i lavori, terrà conto dell'ordine cronologico di ciascuna istanza e della durata stimata di ogni intervento.

Art. 11 **(Espulsione dei Soci)**

11.1)-Il rinnovo del posto barca/canoa non è da intendersi diritto inalienabile del Socio bensì conferma dei requisiti che quest'ultimo mantiene ottemperando alle disposizioni emanate dal concessionario e dall'Ente demandato alla gestione dell'area.

In particolare l'Azienda potrà procedere all'espulsione del Socio ove intervenga pur una sola delle seguenti casistiche:

- a)-il Socio non ottemperi al pagamento delle quote previste annualmente a favore dell'Ente Concessionario o dell'Associazione **nei termini prescritti**;
- b)-il Socio non osservi le presenti disposizioni generali nonché il **regolamento interno** dell'Associazione, con particolare attenzione agli articoli disciplinanti l'uso delle attrezzature e degli spazi comuni;
- c)-Il Socio assuma ripetuti comportamenti lesivi l'immagine dell'Azienda o dell'Associazione.

11.2)-Di tali comportamenti censurabili il Socio manchevole dovrà essere edotto per iscritto dall'Associazione a mezzo raccomandata A.R. contenente le specifiche delle inadempienze; copia del suddetto comunicato dovrà essere trasmessa per conoscenza all'Azienda.

11.3)-L'Azienda, analizzata la posizione del Socio e sentita l'Associazione per eventuali chiarificazioni, comunicherà all'interessato, sempre a mezzo raccomandata A.R., il decadimento delle condizioni per la riconferma del servizio; sarà cura del proprietario di barca o canoa rimuovere la stessa dall'area entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento del comunicato di espulsione pena la rimozione coatta dell'imbarcazione e addebito al medesimo di spese di trasporto e custodia.

11.4)-Il Socio verrà automaticamente espulso ove trasferisca la propria residenza fuori dal Comune di Levanto.

| |
|---|
| Art. 12 (Norme transitorie finali) |
|---|

12.1)- Le presenti norme sostituiscono qualsiasi disposizione in precedenza emanata ed entrano in vigore con decorrenza immediata.

12.2)-Per quanto non previsto dal presente ordinamento sarà compito degli organismi preposti trovare soluzioni in linea con gli indirizzi espressi dai precedenti articoli.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Emissione 01/01/2003 | Emesso da AZIENDA SPECIALE DI LEVANTO | Sottoscritto da ASSOCIAZIONE MARINARA "LA PIETRA" |
|-------------------------|---|---|